

Assegno di Inclusione, meno vincoli agli stranieri vittime di violenza

L'Inps recepisce le novità legislative previste con i decreti legge n. 145/2024 e 146/2025: stop ai requisiti di reddito e residenza per gli stranieri titolari di permessi per "casi speciali".

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/> 20 maggio 2026)



L'assegno di inclusione (Adi) diventa fruibile anche per gli stranieri titolari di un **permesso di soggiorno** per i «casi speciali» previsti dal decreto legge n. 145/2024 e dal decreto legge n. 146/2025 (**vittime di caporalato, tratta e violenze domestiche**) a prescindere dal requisito di cittadinanza, dei cinque anni di residenza in Italia e, soprattutto, dai limiti legati al reddito o all'ISEE. Lo rende noto l'Inps nella **Circolare n. 58/2026** con la quale illustra le modifiche introdotte dal legislatore al Testo Unico sull'Immigrazione (TUI).

Chi sono i nuovi beneficiari

I chiarimenti riguardano le previsioni contenute nel decreto legge n. 145/2024 convertito con legge n. 187/2024 e dal decreto legge n. 146/2025 con le quali il legislatore ha inteso offrire un sostegno economico immediato per permettere alle **vittime di sottrarsi stabilmente a condizioni di abuso, violenza e isolamento sociale**. Le misure, come noto, si sostanziano nel riconoscimento di un **permesso di soggiorno «speciale»** a favore di tre specifiche categorie di soggetti **stranieri**:

- **Vittime di caporalato e sfruttamento:** Lavoratori che hanno subito l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro (grave sfruttamento agricolo o in altri settori);
- **Vittime di tratta e protezione sociale:** Persone inserite in percorsi di assistenza perché vittime di grave sfruttamento, riduzione in schiavitù o tratta di esseri umani;
- **Vittime di violenza domestica:** Soggetti che subiscono abusi e maltrattamenti all'interno del contesto familiare, intercettati dai centri antiviolenza o dalle forze dell'ordine.

Con l'ottenimento del permesso di soggiorno le vittime sono ammesse alla fruizione dell'Adi per l'intera durata del permesso stesso: **un anno** (rinnovabile o convertibile in permesso di lavoro o studio). L'Inps spiega che l'agevolazione è strettamente legata alla persona offesa e **non si estende ai parenti fino al secondo grado**. Inoltre, sono esclusi dall'Assegno di Inclusione coloro che sono **già ospitati in strutture a totale carico pubblico o che beneficiano dei sostegni previsti per i testimoni di giustizia**.

Il sussidio

La fruizione del sussidio economico è favorita **dall'assenza degli ordinari limiti previsti per la generalità degli altri soggetti**. In particolare, spiega l'Inps, per chi ha ottenuto il permesso di soggiorno speciale è **irrilevante**:

- Il possesso dei requisiti di cittadinanza;
- La **residenza in Italia per almeno cinque anni** di cui gli ultimi due in modo continuativo al momento della presentazione della domanda;
- La **soglia del valore ISEE del nucleo familiare**;
- Il **valore del reddito familiare**;
- Il **valore del patrimonio immobiliare e mobiliare**.

Restano invece rilevanti i limiti relativi al possesso dei beni durevoli e gli altri indicatori del tenore di vita e la condizione secondo cui l'Adi **non spetta se nel nucleo familiare c'è un disoccupato a seguito di dimissioni volontarie**.

Misura e durata

L'irrilevanza dell'ISEE comporta che **non è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)** e che la misura dell'assegno verrà determinata in maniera **fissa** moltiplicando la quota base del sussidio per la scala di equivalente. Ad esempio per il **solo richiedente** (parametro 1 della scala di equivalenza), la quota base del sussidio ammonterà esattamente a **541,67 euro mensili**, poiché dal calcolo non verrà sottratto alcun reddito familiare. L'importo potrà salire in presenza di altri componenti del nucleo familiare (minori, disabili o anziani) o qualora vi sia un contratto di locazione regolarmente registrato, da dichiarare tramite il nuovo modello cartaceo e telematico denominato "ADI-Com Casi speciali".

La durata del sostegno economico, spiega l'Inps, è **agganciata a quella del permesso di soggiorno speciale**. Pertanto sarà pari **ad un anno** salvo rinnovo o per il maggior periodo occorrente per la conclusione delle misure di inserimento socio-lavorativo o per motivi di giustizia. Attenzione: se alla scadenza il permesso **viene convertito in altra tipologia** (es. studio o lavoro) la prestazione decade e l'interessato **dovrà presentare una nuova domanda di Adi secondo i criteri ordinari**.

Controlli di sicurezza e percorsi di inclusione

La semplificazione economica non significa assenza di regole. Restano infatti rigidi i controlli sul fronte della legalità. Il richiedente non avrà diritto all'ADI in caso di:

- Misure cautelari o condanne definitive nei 10 anni precedenti.
- Condanne per delitti non colposi connessi alle indagini per cui si è ottenuta la tutela.
- Acquisizione di profitti illeciti legati alle proprie dichiarazioni.
- Sottoposizione a misure di prevenzione antimafia.

Inoltre, per i giovani tra i 18 e i 29 anni che non hanno completato la scuola dell'obbligo, il sussidio rimarrà subordinato all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione per adulti. I beneficiari, inoltre, non possono assentarsi dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi o quattro non continuativi nell'arco di 18 mesi (salvo gravi casi documentati di salute).

Una volta approvata la domanda, i beneficiari saranno obbligati a iscriversi alla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa) e a seguire i progetti personalizzati di formazione, inserimento sociale e avviamento al lavoro definiti in sinergia con i servizi sociali e i Centri per l'Impiego.

La domanda

Le domande possono essere inviate direttamente dagli interessati tramite SPID/CIE sul sito dell'INPS, oppure attraverso i Patronati e i CAF autorizzati. La procedura è abbastanza semplificata in quanto sarà lo stesso interessato ad autodichiarare il possesso dei requisiti.

Per la fruizione dell'Adi è necessario che l'interessato sia già titolare del permesso speciale nel qual caso l'Adi avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e durerà sino alla scadenza del permesso speciale. L'Inps spiega, infine, che possono presentare la domanda di Adi anche i soggetti che abbiano presentato domanda per il rilascio o il rinnovo del permesso speciale di soggiorno finché non sarà intervenuto il rilascio, il rinnovo o la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio dello stesso.

Documenti: [Circolare Inps 58/2026](#)